



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 2 febbraio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 30-31 gennaio 2010 - Terza giornata ritorno

Bari-Palermo 4-2
Cagliari-Fiorentina 2-2
Catania-Udinese 1-1
Chievo Verona-Bologna 1-1
Juventus-Lazio 1-1
Milan-Livorno 1-1
Napoli-Genoa 0-0
Parma-Internazionale rinviata per inagibilità delle strutture
Roma-Siena 2-1
Sampdoria-Atalanta 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

194/567



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 30-31 gennaio 2010 - Terza giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. GENOA

Soc. MILAN

Soc. ROMA

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Napoli-Genoa sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Livorno sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Roma-Siena sostenitori della Soc. Roma accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Atalanta sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere due petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ripetutamente fasci di luce laser su calciatori avversari, determinando anche una breve interruzione del giuoco; recidiva reiterata; per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso numerosi bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente all'Arbitro cori pesantemente insultanti e per avere un addetto alla sicurezza, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) ed b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSSU Andrea (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LIVERANI Fabio (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PADALINO Marco (Sampdoria): per avere, al 48° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un'espressione irrispettosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMIRON Sergio Bernardo (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ARONICA Salvatore (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

BOVO Cesare (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

BURDISSO Nicolas Andres (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DA SILVA DALBELO Felipe (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRYGERA Zdenek (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GUARENTE Tiberio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

RIVAS LOPEZ Nelson Enriquez (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSI Aleandro (Siena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PADOIN Simone (Atalanta)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

VERGASSOLA Simone (Siena): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

SECONDA SANZIONE

ACQUAFRESCA Robert (Genoa)
CHEVANTON ESPINOSA Ernesto Javier (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

FERREIRA PINTO Adriano (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

CANNAVARO Paolo (Napoli)
CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BARONIO Roberto (Lazio)
LUCARELLI Cristiano (Livorno)
SILVESTRE Matias Augustin (Catania)

QUINTA SANZIONE

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli)
MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
QUAGLIARELLA Fabio (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CASSANI Mattia (Palermo)
D'AGOSTINO Gaetano (Udinese)
FILIPPINI Antonio (Livorno)
MANTOVANI Andrea (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

BECKHAM David Robert Joseph (Milan)
DIAKHITE Modibo (Lazio)
JOVETIC Stevan (Fiorentina)
MANNINI Daniele (Sampdoria)
SILVEIRA DOS SANTOS Juan (Roma)
SUAZO VELASQUEZ Oscar David (Genoa)

PRIMA SANZIONE

ALLEGRETTI Riccardo (Bari)
BELLUCCI Claudio (Livorno)
DOSSENA Andrea (Napoli)
HUNTELAAR Klaas Jan (Milan)
JAJALO Mato (Siena)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

MARCHINI Davide (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

HANDANOVIC Samir (Udinese)
LLAMA Cristian Ezequiel (Catania)

SECONDA SANZIONE

OKAKA CHUKA Stefano (Roma)
VARGAS Juan Manuel (Fiorentina)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MIHAJLOVIC Sinisa (Catania): per essere entrato indebitamente, al termine della gara, nello spogliatoio arbitrale, assumendo un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta